



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 24 del 14-12-2017

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALSAMOGGIA, L'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME" E L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

L'anno **duemiladiciassette**, addì 14 del mese di **dicembre** alle ore **14.00**, presso la sede di ASC Insieme, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

TUFARIELLO GIORGIO	Presidente	Presente
CARLINI LORETTA	Vicepresidente	Presente
ARASH BAHAVAR	Consigliere	Presente

Presenti n. 3


Assenti n. 0

Partecipa la Direttrice Cira Solimene che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente, Giorgio Tufariello, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto: Il Presidente

(Giorgio Tufariello)



Visto: La Direttrice

(Cira Solimene)



Deliberazione n. 24 del 14-12-2017

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALSAMOGGIA, L'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME" E L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n. 27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di InSieme cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme, Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;
- la delibera n.16 del Consiglio dell'Unione del 27/04/2017 con cui sono stati approvati:
 - o Piano Programma 2017-2019;
 - o Piano degli Indicatori 2017-2019
 - o Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 – Conto Economico Preventivo;
 - o Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017 – Conto Economico Preventivo;
 - o Documento di budget;
 - o Trasferimenti dai Comuni;
- Lo Statuto di ASC;

Atteso che:

- la Regione Emilia Romagna con delibera del 15.12.1998 ha approvato il secondo stralcio di reinvestimento dei proventi dalla vendita degli alloggi e.r.p. ai sensi della legge 560/1993, approvando la realizzazione di interventi di edilizia agevolata da destinarsi alla locazione permanente;

- che con rogito del Notaio Paolo Tavalazzi rep. n. 4151 racc.n.611 del 13 giugno 2007 è stata stipulata una Convenzione, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 6 in data 06/02/2007, fra il Comune di Monteveglio (ora Valsamoggia) e Acer Bologna con cui è stato regolamentato il diritto di superficie relativo ad un'area oggetto di uno degli interventi edilizi, di cui sopra, in località Stiore Monteveglio, sono state definite le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi, è stato determinato il costo degli stessi, le modalità di assegnazione e il canone degli stessi, nonché è stata determinata la durata della convenzione stessa;
- che la durata di detta convenzione, stabilita inizialmente in 30 anni, è comunque rideterminabile in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento edilizio;
- che nel corso degli anni il Comune di Monteveglio ha più volte tentato di assegnare i suddetti alloggi destinati a locazione permanente attraverso specifici bandi;
- che al momento attuale risultano ancora sfitte alcune unità immobiliari pur in presenza di una forte emergenza abitativa che interessa il Comune di Valsamoggia e tutta la Città Metropolitana di Bologna in generale;

Visto che la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 185 del 1996, modificata dalla D.G.R. n. 266 del 1998, ha stabilito che i programmi di reinvestimento dei fondi derivanti dalla vendita di alloggi e.r.p. (legge n. 560 del 1993) fra cui rientra l'intervento di edilizia agevolata in questione, devono rispettare alcune condizioni, ed in particolare:

- nella attuazione dei programmi di reinvestimento, gli alloggi realizzati in regime di edilizia agevolata devono essere destinati esclusivamente alla locazione permanente;
- i beneficiari della assegnazione degli alloggi devono essere individuati tra i soggetti che posseggono tutti i requisiti e.r.p. previsti dalla Tabella "A" allegata alla Legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'unica deroga riguardante il requisito economico del nucleo familiare, che dovrà essere non superiore agli ex 35 milioni di lire convenzionali, calcolato ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 457 del 1978 e s.m.;
- il canone di locazione non può essere superiore al 4,5% del costo dell'intervento;
- che per i requisiti di accesso all'e.r.p., in particolare per quello dell'impossidenza, occorre fare riferimento in ultimo alla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 15 del 2015 alla quale ASC dovrà attenersi in fase di assegnazione all'utilizzatore finale degli alloggi di cui alla convenzione;
- che la Regione Emilia Romagna in una nota inviata il 25 settembre 2017 al Comune di Valsamoggia relativa alla realizzazione del presente progetto testualmente afferma: *"La disciplina regionale di riferimento (...) pone delle condizioni da rispettare rispetto alla destinazione degli alloggi (locazione permanente) e ai beneficiari (requisiti erp), ma non si occupa delle modalità di gestione degli alloggi di proprietà di Acer. Quindi rispetto alla normativa regionale non si ravvisano ostacoli ad un accordo tra Acer e ASC, ad esempio un contratto di affitto (nel qual caso l'alea della mancata assegnazione dell'alloggio appare gravare su ASC) oppure una convenzione, per la gestione di tali alloggi. In tutti i modi occorrerà un atto che regolamenti i rapporti tra Acer e Asc";*
- che la Regione Emilia Romagna nella citata nota afferma inoltre: *"fermo restando che il requisito della impossidenza deve essere in via generale rispettato, si possono ritenere non contrastanti con la disciplina di riferimento quelle assegnazioni motivate, in modo chiaro e circostanziato, dal fatto che sussistono situazioni "certificabili" di indisponibilità dell'alloggio.";*

Viste la deliberazione del Comune Valsamoggia G.C. n.166 in data 05/12/2017 con la quale si è definito:

- 1) di procedere alla stipula di una Convenzione tra Comune di Valsamoggia, Acer Provincia di Bologna e ASC "Insieme", per la realizzazione del progetto relativo alla messa a disposizione, per emergenza abitativa, degli alloggi siti in via M.Biagi 10 località Stiore Monteveglio, secondo lo schema allegato A) al presente atto, quale parte integrante dello stesso;
- 2) di dare atto che il Comune di Valsamoggia fornisce gli orientamenti e gli indirizzi inerenti l'individuazione dei nuclei destinatari nell'ambito del progetto "Albergo Diffuso";
- 3) di dare atto che sarà cura di ASC attuare i compiti relativi all'utilizzazione degli alloggi oltre che alla stipula dei contratti di locazione con Acer per le unità immobiliari destinate alla realizzazione del suddetto progetto, come da elenco allegato B) al presente atto.
- 4) di autorizzare il Responsabile del Servizio Scuola, Cultura, Sanità e Sociale alla sottoscrizione della predetta convenzione autorizzandolo ad apportare alla medesima modifiche, non di carattere

sostanziale, che si rendessero eventualmente necessarie.

Considerato infine che:

- ASC Insieme, quale l'ente che territorialmente provvede in emergenza, a collocazioni alloggiative di nuclei, secondo i principi stabiliti dall'Unione dei Comuni per la quale gestisce le funzioni sociali;
- tali sistemazioni alloggiative si sono dimostrate spesso troppo onerose e non risolutive;
- ASC Insieme, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Valsamoggia, intende proseguire nella realizzazione del progetto di accoglienza abitativa di famiglie bisognose e svantaggiate denominato "Albergo Diffuso", locando anche gli alloggi attualmente sfitti di cui trattasi per far fronte all'emergenza abitativa più sopra descritta nel rispetto della normativa vigente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

Visto il D. Lgs. n. 165/2001


Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;


DELIBERA

- **di procedere** alla stipula di una Convenzione tra Comune di Valsamoggia, Acer Provincia di Bologna e ASC "Insieme", per la realizzazione del progetto relativo alla messa a disposizione, per emergenza abitativa, degli alloggi siti in via M.Biagi 10 località Stiore Monteveglio, secondo lo schema allegato A) al presente atto, quale parte integrante dello stesso;
- **di dare atto** che il Comune di Valsamoggia fornisce gli orientamenti e gli indirizzi inerenti l'individuazione dei nuclei destinatari nell'ambito del progetto "Albergo Diffuso";
- **di dare atto** che sarà cura di ASC attuare i compiti relativi all'utilizzazione degli alloggi oltre che alla stipula dei contratti di locazione con Acer per le unità immobiliari destinate alla realizzazione del suddetto progetto, come da elenco allegato B) al presente atto.
- **di autorizzare** la Direttrice alla sottoscrizione della predetta convenzione autorizzandola ad apportare alla medesima modifiche, non di carattere sostanziale, che si rendessero eventualmente necessarie.

Visto: Il Presidente
(Giorgio Tufariello)



Visto: La Direttrice
(Cira Solimene)



Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 14-12-2017

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALSAMOGGIA, L'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME" E L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

PARERE TECNICO

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime **PARERE TECNICO FAVOREVOLE**

Casalecchio di Reno, n. 24 del 14-12-2017

LA DIRETTORE


Cira Solimene



Letto, approvato e sottoscritto

Deliberazione n. 24 del 14-12-2017

IL PRESIDENTE
Giorgio Tufariello



LA DIRETTORE

Cira Solimene



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, visto l'art. 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito WEB di "InSieme Azienda Servizi per la Cittadinanza, azienda speciale Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia".

Casalecchio di Reno, 14 dicembre 2017

LA DIRETTORE

Cira Solimene



Convenzione tra il Comune di Valsamoggia, l'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme e l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna per la realizzazione di un progetto volto alla messa a disposizione di alloggi per l'emergenza abitativa

TRA

Comune di Valsamoggia, con sede in P.zza Garibaldi 1 Valsamoggia (BO) località Bazzano, codice fiscale/partita I.V.A. n. 03334231200, di seguito più semplicemente denominato Comune, per il quale interviene _____ nata a _____ il _____, in qualità di "_____", domiciliata per la carica presso la sede comunale, per dare attuazione alla delibera _____ n. ____ del __/__/____, esecutiva dal _____,

Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia con sede in Via Cimarosa 5/2 40033 Casalecchio di Reno (BO), codice fiscale/partita I.V.A. 02985591201, di seguito denominata ASC, per la quale interviene il _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, per dare attuazione alla delibera _____ n. ____ del _____;

E

Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00322270372, di seguito denominata ACER, rappresentata da _____, domiciliato per la carica in Bologna - Piazza della Resistenza n.4, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma in qualità di Dirigente _____ dell'Azienda predetta, a quanto appreso autorizzato in forza di _____ per dare attuazione alla delibera del Consiglio d'Amministrazione n. ____ del __/__/____, oggi ____.

PREMESSO

- che con rogito del Notaio Paolo Tavalazzi rep. n. 4151 racc.n.611 del 13 giugno 2007 è stata stipulata una Convenzione fra il Comune di Monteveglio (ora Valsamoggia) e Acer Bologna con cui è stato regolamentato il diritto di superficie sull'area oggetto dell'intervento edilizio di cui sopra, sono state definite le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi, è stato determinato il costo degli stessi, le modalità di assegnazione e il canone degli stessi, nonché è stata determinata la durata della convenzione stessa;
- che la Regione Emilia Romagna con delibera del 15.12.1998 ha approvato il secondo stralcio di reinvestimento dei proventi dalla vendita degli alloggi e.r.p. ai sensi della legge 560/1993, approvando la realizzazione dell'intervento di edilizia agevolata da destinarsi alla locazione permanente di cui sopra;
- che ai sensi dell'art.9 della Convenzione citata poc'anzi l'intervento edilizio è stato finanziato in parte con fondi ex legge 560/93 e in parte con un mutuo contratto da Acer;
- che la durata di detta convenzione, stabilita inizialmente in 30 anni, è comunque rideterminabile in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento edilizio;
- che Acer ha realizzato in località Monteveglio – Via Biagi n. 10 - 12 un complesso di edilizia agevolata destinato alla locazione permanente e alla locazione a termine;
- che nel corso degli anni il Comune ha più volte tentato di assegnare i suddetti alloggi destinati a locazione permanente attraverso specifici bandi;
- che al momento attuale risultano ancora sfittite alcune unità immobiliari pur in presenza di una forte emergenza abitativa che interessa il Comune di Valsamoggia e tutta la Città Metropolitana di Bologna in generale;
- che sono sempre più numerose le famiglie sfrattate, che perdono l'alloggio condotto in locazione nel libero mercato, a causa di una precarietà economica transitoria, contingente alla situazione di crisi economica;

affitto nel libero mercato;

- che sono sempre più numerosi i nuclei composti da anziani soli, privi di legami parentali, anche prossimi, che, con il proprio reddito da pensione, a fatica riescono nella conduzione di un alloggio in affitto con tutti i costi aggiuntivi che esso comporta;
- che sono in aumento le situazioni caratterizzate da fragilità sociale, che necessitano di una accoglienza abitativa anche solo temporanea;
- che ASC Insieme è l'azienda speciale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia cui è stata affidata la gestione degli servizi sociali a favore dei residenti nei Comuni dell'Unione;
- che il Comune di Valsamoggia fa parte dell'Unione dei Comuni delle valli Reno, Lavino e Samoggia;
- che ASC Insieme è l'ente che territorialmente entra in contatto con i nuclei più deboli, provvedendo in emergenza, a collocazioni alloggiative di questi nuclei, secondo i principi stabiliti dall'Unione dei Comuni di cui sopra per la quale gestisce le funzioni sociali;
- che tali sistemazioni alloggiative si sono dimostrate spesso troppo onerose e non risolutive;
- che Acer, in mancanza dell'assegnazione degli alloggi sopra citati, risulta in difficoltà nel raggiungere l'equilibrio economico - finanziario dell'intervento;
- che ASC Insieme, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Valsamoggia, intende proseguire nella realizzazione del progetto di accoglienza abitativa di famiglie bisognose e svantaggiate denominato "Albergo Diffuso", locando anche gli alloggi attualmente sfitti di cui trattasi per far fronte all'emergenza abitativa più sopra descritta nel rispetto della normativa vigente;
- che la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 185 del 1996, modificata dalla D.G.R. n. 266 del 1998, ha stabilito che i programmi di reinvestimento dei fondi derivanti dalla vendita di alloggi e.r.p. (legge n. 560 del 1993) fra cui rientra l'intervento di edilizia agevolata in questione, devono rispettare alcune condizioni, ed in particolare:
 - nella attuazione dei programmi di reinvestimento, gli alloggi realizzati in regime di edilizia agevolata devono essere destinati esclusivamente alla locazione permanente;
 - i beneficiari della assegnazione degli alloggi devono essere individuati tra i soggetti che posseggono tutti i requisiti e.r.p. previsti dalla Tabella "A" allegata alla Legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'unica deroga riguardante il requisito economico del nucleo familiare, che dovrà essere non superiore agli ex 35 milioni di lire convenzionali, calcolato ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 457 del 1978 e s.m.;
 - il canone di locazione non può essere superiore al 4,5% del costo dell'intervento
- che per i requisiti di accesso all'e.r.p., in particolare per quello dell'impossidenza, occorre fare riferimento in ultimo alla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 15 del 2015 alla quale ASC dovrà attenersi in fase di assegnazione all'utilizzatore finale degli alloggi di cui alla presente convenzione;
- che la Regione Emilia Romagna in una nota inviata il 25 settembre 2017 al Comune di Valsamoggia relativa alla realizzazione del presente progetto testualmente afferma: *"La disciplina regionale di riferimento (...) pone delle condizioni da rispettare rispetto alla destinazione degli alloggi (locazione permanente) e ai beneficiari (requisiti erp), ma non si occupa delle modalità di gestione degli alloggi di proprietà di Acer. Quindi rispetto alla normativa regionale non si ravvisano ostacoli ad un accordo tra Acer e ASC, ad esempio un contratto di affitto (nel qual caso l'alea della mancata assegnazione dell'alloggio appare gravare su ASC) oppure una convenzione, per la gestione di tali alloggi. In tutti i modi occorrerà un atto che regolamenti i rapporti tra Acer e Asc";*
- che la Regione Emilia Romagna nella citata nota afferma inoltre: *"fermo restando che il requisito della impossidenza deve essere in via generale rispettato, si possono ritenere non contrastanti con la disciplina di riferimento quelle assegnazioni motivate, in modo chiaro e circostanziato, dal fatto che sussistono situazioni "certificabili" di indisponibilità dell'alloggio.";*

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - VALORE DELLA PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le Parti, con il presente atto, concordano nella realizzazione del progetto sperimentale denominato “Albergo Diffuso”, volto a far fronte alla crescente emergenza abitativa, fornendo, nell’ambito dei progetti assistenziali concordati con ciascuno, delle collocazioni alloggiative temporanee a nuclei bisognosi e svantaggiati seguiti da Asc InSieme.

D’altro lato le parti concordano nella necessità di risolvere un problema di lunga sfittanza di alloggi realizzati da Acer nell’ambito dell’intervento di edilizia agevolata da destinarsi alla locazione permanente citato. Tali alloggi, oggetto di ripetuti bandi per la loro assegnazione, risultano tutt’ora sfitti.

Gli alloggi sono tra quelli realizzati nell’ambito dell’intervento edilizio di cui alla Convenzione del 13.6.2007, ubicati in Via Biagi 10 a Valsamoggia (BO), località Monteveglio, ed in particolare sono oggetto della presente convenzione gli alloggi descritti nell’allegato “A” alla presente convenzione, con facoltà tuttavia, per ASC InSieme, di utilizzare parzialmente gli stessi in base alla pianificazione degli interventi o di estendere il progetto anche agli altri alloggi ivi ubicati e sfitti.

Art. 3 – COMPITI DELLE PARTI

Il Comune di Valsamoggia:

1. fornisce gli orientamenti e gli indirizzi inerenti l’individuazione dei nuclei destinatari degli interventi nell’ambito del progetto “Albergo Diffuso” volto alla messa a disposizione di alloggi per l’emergenza abitativa;
2. affida ad ASC Insieme i compiti relativi all’utilizzazione delle unità immobiliari realizzate nell’ambito dell’intervento edilizio di cui alla Convenzione del 13.6.2007 destinate alla locazione permanente, dettagliate in allegato alla presente convenzione;
3. autorizza ASC Insieme a destinare tali unità immobiliari all’accoglienza abitativa dei nuclei inseriti con le modalità indicate dai regolamenti in uso presso ASC per la gestione degli alloggi nel rispetto della normativa regionale di riferimento citata in premessa;
4. vigila sull’utilizzo di detti alloggi da parte di ASC.

ASC Insieme:

1. inserisce il patrimonio di cui trattasi nel complesso delle risorse abitative messe a disposizione da diversi soggetti e amministrazioni comunali per la realizzazione del servizio di accoglienza abitativa per persone in difficoltà nell’ambito del progetto “Albergo Diffuso”;
2. sostiene gli oneri per le eventuali attività manutentive ordinarie concordate con Acer per l’utilizzo degli alloggi di cui sopra;
3. stipula con Acer Bologna un regolare contratto di locazione permanente della durata di anni 8 rinnovabili per altri 4 per ciascuna delle unità immobiliari di cui sopra, secondo lo schema in uso presso il locatore;
4. destina tali unità immobiliari ad alloggi di servizio finalizzati all’ospitalità temporanea di famiglie bisognose e svantaggiate nel rispetto della normativa vigente e del regolamento di ASC circa tale servizio;
5. corrisponde ad Acer il canone di locazione indicato per ciascuna unità abitativa nell’Allegato A e stabilito dalla citata Convenzione del 13.6.2007 oltre alle spese condominiali e oneri accessori stimati nell’allegato A, salvo conguaglio come previsto dalla legge 431/98 e s.m.i. oltre ad I.V.A. di legge;
6. provvede all’attivazione delle utenze avendo cura di accertare, ove possibile, l’intestazione diretta da parte dei nuclei inseriti o assumendosene direttamente gli oneri;

7. svolge, anche in collaborazione con ACER, attività di supervisione e/o di mediazione in caso di conflitti fra gli utenti dell'edificio in presenza di nuclei inseriti direttamente da quest'ultima;
8. presenta periodicamente al Comune una relazione sullo stato di attuazione del progetto e sulle modalità di utilizzo degli alloggi.

Acer:

1. sottopone ad ASC Insieme le perizie tecnico-economiche redatte dai propri tecnici per l'individuazione congiunta delle eventuali opere manutentive necessarie negli alloggi di cui alla presente convenzione;
2. esegue le eventuali opere manutentive concordate necessarie a rendere/mantenere gli alloggi stessi idonei all'uso convenuto;
3. concede in locazione ad ASC Insieme dette unità immobiliari con la possibilità di utilizzo anche in sub locazione;
4. addebita eventuali servizi accessori ad ASC Insieme secondo le consuete procedure in uso, che prevedono acconti mensili ed un conguaglio annuale a rendiconto

Art. 4 - DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dal 1.1.2018 sino al 31.12.2029.

Art. 5 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Art. 6 - SPESE E REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, li _____ 2017

Per il **Comune di Valsamoggia**

La Responsabile _____

Per **Azienda Servizi per la Cittadinanza "Insieme" - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia**

Il Presidente/ La Direttrice _____

Per l'**Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna**

Il Dirigente _____

Allegato B alla Delibera 24/2017:
Elenco alloggi

Foglio	Sq. Int.	Indirizzo	Località	Gr.	Anno	Data Inizio	S. Netto	Canone mensile (*)	capone annuo	Oneri accessori annuali stimabili (**)
1	2814-01-01	Via MARCO BIAGI 10 STIORE	MONTEVEGLIO	401 L A	2010	08/06/10	47,43	316,00	3.792,00	420,00
2	2814-01-02	Via MARCO BIAGI 10 STIORE	MONTEVEGLIO	401 L A	2010	08/03/13	47,43	316,00	3.792,00	420,00
3	2814-01-03	Via MARCO BIAGI 10 STIORE	MONTEVEGLIO	401 L A	2010	08/06/10	47,43	316,00	3.792,00	420,00
4	2814-01-04	Via MARCO BIAGI 10 STIORE	MONTEVEGLIO	401 L A	2010	08/06/10	74,93	398,00	4.776,00	600,00
5	2814-01-05	Via MARCO BIAGI 10 STIORE	MONTEVEGLIO	401 L A	2010	08/06/10	69,71	398,00	4.776,00	600,00
6	2814-01-06	Via MARCO BIAGI 10 STIORE	MONTEVEGLIO	401 L A	2010	08/02/14	47,43	316,00	3.792,00	420,00
7	2814-01-08	Via MARCO BIAGI 10 STIORE	MONTEVEGLIO	401 L A	2010	08/06/10	69,71	398,00	4.776,00	600,00
Totale alloggi Nr. 7										

(*) Importo iniziale al netto delle imposte di registro e bollo comprese alla locazione e da aggiornare biennalmente al 100% indice Istat
(**) Ascensore, luce scale e acque basati sui rapporti precedenti o in corso in relazione alla metratura, il riscaldamento è autonomo